

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5715

DEL 23/10/2014

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 - Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale" - 2° Bando. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta "xxxx. xxxxxxxxxxxx" (CUAA: xxxxxxxxxxxx).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il Bando del P.S.R. 2007/2013 Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale";
- PREMESSO** che il 18/03/2014 la ditta "xxxx xxxxxxxx xxx" ha presentato la copia cartacea di una domanda di aiuto, a valere sulla misura in oggetto, in qualità di soggetto capofila dell'ATI costituita dalla stessa e dalla ditta individuale xxxx xxxxxxxx;
- PREMESSO** che a seguito dei controlli amministrativi di cui al punto 13 b. del bando (Controlli di ammissibilità) è emersa una difformità rispetto a quanto previsto

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5715

DEL 23/10/2014

dal paragrafo 12, lett. B), in merito alla documentazione da allegare alla domanda. Infatti, prescriveva, pena l'esclusione, la presentazione dell'Atto costitutivo e dello statuto del partenariato ai sensi delle Condizioni di Ammissibilità di cui al punto 7 del bando;

**PREMESSO** che con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Erogazione degli Aiuti e Controlli n. 4127 del 07/08/2014 l'istanza presentata dalla ditta xxxx xxxxxxxx, quale capofila dell'ATI, è stata esclusa per la seguente motivazione: "Manca atto costitutivo del partenariato (punto 12 lett. B del bando) è stato allegato un atto notarile "Nomina di responsabile scientifico e integrazione" dal quale non si evince il conferimento del mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto Capofila, come previsto al punto 7 del bando";

**PREMESSO** che in data 05/09/2014 la Ditta xxxx xxxxxxxx, nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, presentava ricorso gerarchico avverso la esclusione dalla graduatoria asserendone la non fondatezza in quanto il documento allegato alla domanda costituiva sostanziale integrazione dell'atto, redatto in data 04/03/2014 numero di repertorio 12729;

**VISTA** la documentazione allegata al ricorso, dalla quale si evince che l'atto integrativo del 13/03/2014, presentato contestualmente alla domanda, rimandava in maniera espressa agli elementi richiesti dal bando al punto 7 enunciati nell'atto costitutivo redatto in data 04/03/2014, ad eccezione del riferimento al mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto Capofila che, quindi, risultava inserito soltanto nell'atto costitutivo redatto in data antecedente;

**CONSIDERATO** che al caso in esame possa essere applicata, in via analogica, la disciplina in materia di gare d'appalto;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5715

DEL 23/10/2014

**CONSIDERATO** l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, secondo il quale la ratio dell'istituto relativo al "soccorso istruttorio" è ravvisabile "nell'esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare d'appalto (al fine di evitare che l'esito delle stesse possa essere alterato da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei partecipanti), in un'ottica intesa al contemperamento di principi talvolta in antitesi, come quello del "favor participationis" e quello della "par condicio" tra i concorrenti. Detta disposizione va, quindi, intesa nel senso che l'Amministrazione deve disporre la regolarizzazione quando gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un indizio e rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione: in sostanza, quando il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, è consentita la sua regolarizzazione se la violazione è squisitamente formale ed il rimedio, in concreto, non altera la "par condicio" tra i concorrenti" ( Cons. Stato, sez V, n. 5639/2011 del 21 ottobre 2011);

**CONSIDERATO** che l'atto integrativo prodotto in sede di domanda, facendo espresso riferimento all'atto costitutivo, rappresentava anche un valido indizio circa la completezza inerente gli elementi richiesti dal bando a pena di esclusione, tale da rendere ragionevole la sussistenza del requisito di partecipazione;

**CONSIDERATO** che la produzione dell'atto costitutivo è da ritenersi quale legittima integrazione volta a regolarizzare documenti già esistenti;

**SENTITO** il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

**DETERMINA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5715

DEL 23/10/2014

- ART.1** di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxx xxxxxxxx xxx (CUAA: xxxxxxxxxxxx);
- ART.2** di incaricare l'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli di riammettere in istruttoria la domanda di aiuto;
- ART.3** di trasmettere la presente Determinazione all'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli affinché la notifichi alla Ditta interessata;
- ART.4** di far pubblicare la presente Determinazione nel sito web [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it). Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

**Il Direttore Generale**

Gianni Ibba